

Biomassa termica (solo produzione di calore)

La produzione di calore da biomassa fino a 0,5 MW termici è considerata “attività libera” ai sensi dell’art.17 della L.R.39/2005; negli altri casi invece è necessario, per l’aspetto edilizio, l’atto prescritto dalla normativa edilizia comunale.

Per impianti di grossa taglia è necessario anche ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dal Dlgs 152/2006.

| Tipo di impianto | Tipologia di autorizzazione | Procedura da seguire |
|---|---|---|
| Impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi; ii. funzionali alle esigenze dell’edificio di acqua calda o aria | Attività libera (ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001) | Comunicazione scritta al Comune prima dell’inizio dei lavori |
| Fino a 0,5 MW termici laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier ¹ | Attività libera (art.17 L.R. 39/2005) | Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori |
| Altri | Per l’aspetto edilizio l’atto prescritto dalla normativa edilizia comunale. Per impianti più grossi anche autorizzazione alle emissioni ai sensi del Dlgs 152/2006 | L’aspetto edilizio è di competenza del Comune. L’eventuale autorizzazione alle emissioni è di competenza della Provincia |

¹ Per questo caso il Pier richiede che l’intervento non comporti attività edilizia già soggetta a permesso di costruzione. Altrimenti si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.